

**NORME REGOLAMENTARI PER
L'USO DEL TIMBRO
ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE.**

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23/11/1944, n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche;

Visto il R.D.L. 11/02/1939, n. 275 che approva il Regolamento per la professione di PERITO INDUSTRIALE;

Vista la Legge 25/04/1938, n. 897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo ed il conseguente diritto di esercitare la professione;

Vista la deliberazione del 06/05/1955

IL CONSIGLIO DEL Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Vicenza con delibera n. 459 del 22 marzo 2006

Dispone

1. Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro grasso attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla Legge, della iscrizione nell'Albo professionale.
2. Il timbro recherà il nome del professionista ed il numero di iscrizione nell'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero "progressivo" non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.
3. Il timbro sarà assegnato, dal presidente del Collegio in dotazione al professionista che ne abbia fatta richiesta e che risulti iscritto nell'Albo all'atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro stesso.
Il Professionista che riceve il timbro dovrà rilasciare ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro.
4. Il timbro di dotazione sarà riprodotto sulla tessera di riconoscimento.
5. Qualora il professionista cessasse di essere iscritto nell'Albo, per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.
Dell'avvenuta riconsegna sarà data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.
In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne denuncia all'Autorità di Polizia e al Presidente del Collegio che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
6. Il Professionista cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.
Il Professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 R.D. 25/11/1929, n. 2248.
7. E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano dati in dotazione dal Presidente del Collegio

è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art. 11 del R.D. 25 /11/1929, N. 2248.

8. L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione nell'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata la iscrizione nell'Albo alla data della presentazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti disposizioni col fac-simile del timbro.
9. Le presenti disposizioni già in vigore il 1° gennaio 1956 sono confermate per il Timbro che riporta la dicitura di "Collegio dei Periti Industriali", e dalla data 22 marzo 2006 (verbale n. 459) entrerà in vigore il nuovo Timbro con la dicitura "Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Vicenza" per i nuovi iscritti.